

Milano, 29 maggio 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA
Il Decreto Rilancio – Parte 2

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
FOCUS TURISMO E CULTURA - ALTRE MISURE SETTORIALI

(D.L. 19 MAGGIO 2020 N.

34, PUBBLICATO IN G.U. 19 MAGGIO 2020)

v. 1.00 – 27.5.20

Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, l'atteso d.l. 34/2020 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” (di seguito, il “**Decreto**”) è entrato ufficialmente in vigore.

Studio Danovi Professionisti Associati ha redatto una serie di circolari finalizzate a declinare le principali novità introdotte dal testo di legge pubblicato.

In questa seconda circolare ci siamo focalizzati (i) sulle principali misure di supporto della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese; (ii) sui pagamenti delle PA e sulle misure di sostegno agli enti territoriali e locali; (iii) sulle misure per il turismo e la cultura; (iv) sulle misure per il settore creditizio e assicurativo; (v) sulle misure per l'editoria e (vi) sulle misure per il settore trasporto.

Come per le nostre precedenti circolari sulla decretazione d'urgenza durante l'emergenza Covid-19, abbiamo cercato di rendere il documento autoesplicativo, superando i rinvii normativi che caratterizzano il testo normativo, auspicando di facilitarne la lettura ad un pubblico informato ma non tecnico.

PAGINA 1 DI 32

DISCLAIMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 19 maggio 2020, data di pubblicazione in G.U. del Decreto “Rilancio”. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti successivamente assunti e prassi che si consolideranno con l’applicazione degli istituti disciplinati. Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste inerenti quanto riportato.

Sommario

Misure a supporto della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese	4
Contributo a fondo perduto (art. 25).....	4
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26).....	6
Incentivi per gli investimenti nell’economia reale – PIR Alternativi (art. 136)	13
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali (art. 35)	14
Patrimonio rilancio (art. 27)	15
Rifinanziamento delle iniziative previste dai decreti Cura Italia e Liquidità (art. 31).....	16
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (art. 36)	17
Pagamenti della PA e sostegno economico agli enti locali.....	18
Fondo per gli enti locali (art. 106).....	18
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (regioni, provincie, enti locali) (artt. 115, 116 e 117)	18
Focus turismo e cultura.....	20
Indennità per i lavoratori stagionali (art. 84)	21
Tax Credit vacanze (Art. 176).....	22
Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (Art. 177).....	23
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio – esonero TOSAP e COSAP, semplificazioni procedurali (art.181).....	23
Sospensione delle procedure inerenti alle concessioni di beni del demanio marittimo (art. 182)	24
Dotazioni finanziarie: Fondo turismo destinato a investimenti immobiliari (art. 178), fondo per la promozione turistica in Italia (art. 179), fondo destinato al sostegno di agenzie viaggi e tour operators (art. 182)	25
Modifica della disciplina dei voucher sostitutivi del rimborso di eventi (art. 183)	26
Misure per i settori cultura, spettacolo e congressuale (art. 183) e Fondo cultura (art. 184).....	26
Misure per il settore creditizio e assicurativo	27
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione e condizioni per l’erogazione (artt. 165 - 167)	27
Conclusioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)	28

Garanzia SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali (art. 35) (rinvio)	30
Misure per il settore editoria	31
Bonus pubblicità: credito d'imposta al 50% (art. 186)	31
Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187)	31
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (art. 183) (rinvio)	32
Misure per il settore trasporti	32
Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario (art.214)	32

MISURE A SUPPORTO DELLA LIQUIDITÀ E DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

L'art. 25 del Decreto riconosce un contributo a fondo perduto¹ nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo² e di reddito agrario³, titolari di partita IVA⁴ che:

- nel periodo di imposta 2019 abbiano registrato **compensi o ricavi inferiori a 5 milioni di euro;**

¹ Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

² Nonostante il richiamo operato dal Decreto alle disposizioni sul lavoro autonomo previste dal TUIR – e dunque, all'art. 53 del TUIR che identifica quali redditi di lavoro autonomo non solo i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni effettuate per professione abituale ancorché non in via esclusiva (art. 53, co. 1, TUIR), ma anche i redditi derivanti dall'esercizio delle professioni "assimilate" (quali, ad esempio, i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, art. 53, co. 2, lett. a), TUIR), - alla luce dei presupposti richiesti dalla norma del Decreto, sembra plausibile l'esclusivo **riferimento solo ai redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni effettuate per professione abituale** di cui al primo comma della disposizione menzionata.

³ A prescindere che il reddito sia conseguito da persone fisiche o società.

⁴ **Rimangono espressamente (art. 25, co. 2) esclusi dal beneficio:** i) contribuenti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza; ii) enti pubblici che esercitano funzioni statali ovvero attività previdenziali, assistenziali e sanitarie ove costituiti esclusivamente a tali fini; iii) aziende sanitarie locali; iv) enti privati di previdenza obbligatoria che esercitano attività previdenziali e assistenziali; v) intermediari finanziari e società di partecipazione; vi) lavoratori dello spettacolo ai quali sia stata riconosciuta l'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 Euro; vii) professionisti e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi ai quali sia stata riconosciuta l'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 Euro; viii) lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Si segnala che l'esclusione dell'ultima categoria ha suscitato un malcontento non di poco conto, manifestato in particolare da parte dei Consigli nazionali dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (http://cup-er.it/wp-content/uploads/2020/05/CS_DL_Rilancio_professionisti_inaccettabile_discriminazione_nei_nostri_confronti.pdf). Invero, al di là dell'unica possibilità ad oggi prospettata in favore dei professionisti e **relativa all'accesso all'indennità prevista dall'art. 78 del Decreto**, gli Ordini e i Collegi confidano che, in sede di conversione parlamentare, siano apportate delle correzioni alla norma.

- nel mese di aprile 2020 abbiano registrato un **fatturato inferiore al 33%**⁵ rispetto a all'analogo periodo del 2019.

Per tali soggetti, il contributo – in ogni caso non inferiore a euro 2.000 per le imprese e a euro 1.000⁶ per le persone fisiche – è riconosciuto in una misura compresa tra il 20% e il 10 % della differenza del fatturato e dei corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019, ovvero del:

- i. 20%, in caso di ricavi/compensi⁷ del 2019 inferiori a euro 400.000;
- ii. 15%, in caso di ricavi/compensi del 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- iii. 10%, in caso di ricavi/compensi del 2019 compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda la presentazione della richiesta, questa è rivolta all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, secondo le modalità, i termini e i contenuti che definirà il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento ancora da emanarsi. Entro 60 giorni dall'avvio della procedura, il richiedente o l'intermediario delegato dovrà integrare l'istanza con le autocertificazioni di idoneità richieste, tra le quali l'autocertificazione di regolarità antimafia⁸.

Qualora sia verificato il rispetto di tutte le condizioni⁹, l'Agenzia delle Entrate procederà all'accredito della somma dovuta direttamente in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario¹⁰.

⁵ Il contributo **spetta a prescindere dal fatturato**: i) ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019; ii) ai soggetti che, alla data dell'insorgere dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020), avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che versavano già in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi (ad esempio, i comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza conseguentemente a eventi sismici, alluvioni o crollo di infrastrutture).

⁶ Preme la necessità di tener distinto il beneficio in esame dalle indennità previste dalle disposizioni previste in materia di lavoro (artt. 82 e ss.).

⁷ Determinati facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

⁸ Il Decreto prevede, nel caso di autocertificazione falsa, la sanzione della reclusione da due a sei anni.

⁹ A tal proposito, nel caso di indebita percezione, il Decreto prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia superiore a 3.999,96 Euro (nel caso in cui sia inferiore, è prevista invece una sanzione amministrativa variabile da 6.164 a 25.822 Euro).

¹⁰ Il soggetto che abbia beneficiato del contributo è tenuto alla conservazione degli elementi giustificativi dell'erogazione del contributo per l'eventuale esibizione su richiesta degli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)

L'art. 26 del Decreto prevede crediti di imposta e un fondo nazionale destinato a sottoscrivere strumenti finanziari¹¹, diretti a incentivare la **ricapitalizzazione di società di medie dimensioni** con sede nel territorio nazionale che abbiano subito nei periodi di marzo e aprile 2020 rilevanti riduzioni di ricavi, che rispettino alcuni requisiti riassunti *infra*.

Il primo tipo di agevolazione consiste in **crediti d'imposta**, per i soci che abbiano effettuato un **conferimento in denaro** nel contesto di un aumento di capitale¹² deliberato dopo l'entrata in vigore del Decreto nel corso del 2020 e per la società ricapitalizzata; in particolare:

- **credito d'imposta a favore dei soci conferenti**: la disposizione prevede un credito d'imposta utilizzabile dei soci che abbiano sottoscritto e interamente versato l'aumento di capitale **in denaro**, per un importo pari al 20% delle somme in denaro conferite; il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all'anno 2020) e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l'utilizzo; il credito potrà essere altresì utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2021 (relativa all'anno 2020);
- **credito d'imposta a favore della società ricapitalizzata**: la società beneficiaria, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, potrà fruire di un credito di imposta pari alla metà delle perdite¹³ eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale¹⁴. Il credito d'imposta può essere utilizzato in

¹¹ L'efficacia di tutte le misure previste resta subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte della Commissione europea.

¹² Si precisa che l'agevolazione vale esclusivamente per aumenti di capitale a titolo oneroso da liberarsi con conferimenti in denaro. Non è espressamente specificato se l'agevolazione si estenda alle somme versate a titolo di sovrapprezzo o comunque che vadano a riserve; tuttavia alla luce dell'espresso riferimento ai "conferimenti" e delle limitazioni alla distribuzione di riserve meglio descritti *infra*, sembra preferibile ritenere tali somme escluse dall'applicabilità della norma.

¹³ Le *perdite* considerate ai fini del calcolo di tale soglia sono esclusivamente quelle maturate nell'esercizio 2020 e pertanto rappresentate dal relativo conto economico, escludendosi quindi perdite pregresse portate a nuovo.

¹⁴ Si segnala che il testo normativo richiama l'ipotesi di conferimenti in denaro esclusivamente al comma 4, ossia nella disposizione che disciplina il credito di imposta a beneficio dei soci. Non invece nella restante parte dell'articolo in esame: con riferimento al credito di imposta di cui benefici la società ricapitalizzata,

compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2021 (relativa all'anno 2020).

È opportuno segnalare sin d'ora una **rilevante limitazione relativa al credito di imposta destinato ai soci**: non possono fruire di tale beneficio le società che appartengano allo stesso gruppo della società capitalizzata, ed in particolare le società che la controllino direttamente o indirettamente, che siano sottoposte a comune controllo, le collegate e infine le controllate. Se l'ipotesi di aumento di capitale sociale sottoscritto da società controllate può essere rara e notoriamente soggetta a limitazioni, sorprende come l'esclusione in esame colpisca anche il naturale soggetto (la società controllante) chiamato alle operazioni di ricapitalizzazione dell'impresa e in generale i gruppi. Con ciò ridimensionando la portata dell'agevolazione a beneficiari persone fisiche o a operazioni riguardanti società con compagini sociali diffuse (e quindi non siano individuabili soci di controllo o società collegate).

In secondo luogo, è altresì opportuno sottolineare come l'agevolazione valga per i versamenti o i conferimenti a titolo di capitale sociale, in esecuzione di una delibera assunta nel 2020 dopo l'emanazione del Decreto; sembrano pertanto esclusi i versamenti destinati a riserva di patrimonio netto come anche le rinunce di finanziamenti soci che non avvengano in occasione e non siano correttamente coordinati rispetto ai menzionati aumenti di capitale sociale. Circostanza che peraltro nuovamente sorprende, considerato che il Decreto Liquidità ha sospeso l'applicabilità delle disposizioni del codice civile sulle riduzioni del capitale per perdite (artt. 2446 commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis* commi quarto, quinto e sesto e 2482-*ter* c.c.) proprio per venire incontro alle imprese e alle compagini sociali¹⁵: per fruire del credito di imposta, finalizzato ad incentivare il rafforzamento patrimoniale e l'apporto di risorse esterne per fronteggiare la crisi, di fatto si reintroduce il vincolo dell'operazione di aumento del capitale che dovrà tenere conto delle perdite maturate e dovrà deliberarsi nel corso dell'anno.

Il secondo tipo di agevolazione consiste nell'istituzione di un **Fondo Patrimoniale per le PMI**¹⁶ volto alla **sottoscrizione di strumenti finanziari** emessi da quelle società che abbiano compiuto

pertanto, si potrebbe ammettere anche una interpretazione che estenda il beneficio a aumenti di capitale liberati attraverso conferimenti non in denaro.

¹⁵ Si veda il *memorandum* sul Decreto Liquidità, pubblicato nella sezione *Knowledge Sharing* del sito internet www.danovi.com.

¹⁶ Da non confondersi con il Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, che si ricorda rilascia le cui garanzie sono state oggetto delle innovazioni previste dal Decreto Liquidità, per la cui

le operazioni di rafforzamento patrimoniale per cui sono previste le agevolazioni già esaminate. Sembra quindi configurarsi come una sorta di misura “premiale” che incentivi, se considerata congiuntamente ad altre misure adottate con la decretazione d’urgenza come le garanzie rilasciate da SACE e dal Fondo per le PMI, operazioni complesse di ridefinizione del rapporto mezzi propri/mezzi di terzi e della relativa composizione nel medio/lungo termine.

Il Fondo potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di riferimento e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019¹⁷.

Il termine per il rimborso di questi strumenti finanziari non potrà essere successivo a sei anni dalla sottoscrizione; l’emittente potrà rimborsare i titoli anticipatamente al termine previsto, decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Sulle somme erogate matureranno interessi con periodicità annuale da corrispondersi in unica soluzione alla data di rimborso¹⁸.

La gestione del Fondo sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata.

disamina si rinvia ai nostri *memoranda* disponibili alla sezione *Knowledge Sharing* del nostro sito www.danovi.com.

¹⁷ Nel caso in cui la società patrimonializzata sia soggetta a fallimento o altra procedura concorsuale, i titoli dovranno essere soddisfatti dopo ogni credito ma comunque prima dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci conferiti *ex art. 2467 c.c.* (“*S’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento*”, art. 2467, co. 2, c.c.).

¹⁸ Non vi sono ulteriori indicazioni sulla misura degli interessi, si dovrà attendere il decreto del MEF per i dettagli.

MISURA	BENEFICIARI	AUMENTO CAPITALE	RICAVI 2019	PERDITE 2020	REGOLARITÀ FISCALE	REGOLARITÀ NORMATIVA	CONDIZIONI PARTICOLARI
<u>Credito d'imposta del 50% a favore della società</u>	Sede legale e amministrativa in Italia Ammesse: S.p.A, S.a.p.A., S.r.l./S.r.l.s. Soc. Coop. Esclusi: intermediari finanziari, assicurazioni, società di partecipazione non finanziaria e finanziaria ¹⁹	deliberato tra 19 maggio 2020 e 31 dicembre 2020 ≤ 2 mln. euro	ricavi periodo d'imposta ²⁰ 2019: tra 5 e 50 mln	riduzione complessiva superiore al 33% dell'ammontare dei ricavi ²¹ nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'emergenza da Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • regolarità contributiva e fiscale²² • ultimi 5 anni no condanna definitiva amministratori, soci e titolare effettivo per reati in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale 	regolarità rispetto a normativa vigente in materia di edilizia urbanistica, di lavoro, di prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • la società non deve aver illegittimamente fruito di aiuti di Stato non rimborsati • al 31.12.19 la società non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà²³ • vincolo di non distribuzione di riserve fino al 1° gennaio 2024²⁴ <p>oltre alle condizioni di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meno di 250 occupati • divieto di distribuzioni riserve, acquisti di azioni proprie o quote, rimborso di finanziamenti soci • destinazione a costi di personale, investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia; • rendiconto periodico sull'ottemperanza agli impegni che potrà essere oggetto di verifica
<u>Fondo patrimoniale per le PMI</u>		deliberato tra 19 maggio 2020 e 31 dicembre 2020 ≥ 250k euro	ricavi periodo d'imposta 2019: tra 10 e 50 mln.				

¹⁹ Dubbi interpretativi sono sorti in merito al riferimento alle società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding industriale*), poiché la Relazione al Decreto escluderebbe espressamente le società operanti “nei settori bancario, finanziario e assicurativo”, ma non le società di partecipazione non finanziaria.

²⁰ Si sottolinea che il riferimento è al periodo di imposta 2019 e non all'esercizio contabile.

²¹ Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si esamina il valore dei ricavi su base consolidata.

²² Peraltro, né il Decreto né le relazioni accompagnatorie specificano il momento di riferimento per la valutazione della regolarità fiscale e contributiva della società richiedente.

²³ Chiarimenti sulla definizione di “*imprese in difficoltà*” sono forniti nel prosieguo.

²⁴ Nel caso in cui **siano distribuite riserve o vengano cedute le partecipazioni corrispondenti al conferimento effettuato prima del 1° gennaio 2024**, sussiste l'obbligo di restituire il controvalore del beneficio oltre interessi calcolati al saggio legale.

Dalla lettera della disposizione in esame non è chiaro se i requisiti previsti si riferiscano anche al credito d'imposta previsto per il socio. Le prime interpretazioni²⁵ tendono a limitarli alla società ricapitalizzata. In tal senso, è possibile ritenere che per il credito d'imposta del 20% a favore del socio conferente i requisiti minimi siano: 1) ammontare di ricavi per l'2019 derivanti dalle vendite e prestazioni compreso tra 5 milioni e cinquanta milioni di euro; 2) riduzione complessiva superiore al 33% dell'ammontare dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'emergenza da Covid-19; 3) delibera ed esecuzione di un aumento di capitale interamente versato entro il 31 dicembre 2020

Per completezza e consentire una miglior comprensione delle espressioni richiamate, è opportuno richiamare infine alcune definizioni relative ai beneficiari di certe disposizioni esaminate.

Imprese non in difficoltà: impresa che soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE (vale a dire, per l'Italia, le società per azioni) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione (ossia la differenza tra il prezzo di emissione di titoli ed il loro relativo valore nominale); b) nel caso di società con soci illimitatamente responsabili per i debiti della società, diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita

²⁵ ODETTO, *Aumenti di capitale con credito d'imposta al 20%*, url: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_786035_aumenti_di_capitale_con_credito_d_imposta_del_20.aspx, ult. acc. 27.5.20)

commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della predetta Direttiva 2013/34/UE (ossia, per l'Italia, le S.n.c. e le S.a.s.); c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: (i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e (ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

PMI: le PMI sono individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE: (i) la **microimpresa** è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato annuo/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; (ii) la **piccola impresa** è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato totale/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; (iii) la **media impresa** è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro/totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. Ai fini del calcolo di detti dati è necessario peraltro distinguere le **imprese autonome** (ossia non identificabili come collegate o associate), le **imprese associate** (ossia imprese non identificabili come collegate e tra le quali esista una relazione per la quale la cd. “impresa a monte” detenga, da sola o con altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto della cd. “impresa a valle”) ed infine le **imprese collegate** (ossia imprese tra le quali esista una delle seguenti relazioni (i) detenzione della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci; (ii) diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza; (iii) diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di un contratto concluso o dello statuto della controllata; (iv) controllo da parte di un'impresa azionista o socia di un'altra impresa, in virtù di un accordo stipulato con quest'ultima, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima). Ai

fini del calcolo dei requisiti per poter considerare un'impresa come micro, piccola o media, si utilizzano i seguenti criteri: 1) per le imprese autonome i dati vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa; 2) per le imprese associate o collegate i dati sono determinati (a) sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure se disponibili sulla base dei conti consolidati dell'impresa; (b) ai dati del punto precedente vengono sommati quelli delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle; (c) ai dati dei punti a) e b) si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA REALE – PIR ALTERNATIVI (ART. 136)

L'art. 136 del Decreto Rilancio ha introdotto i nuovi "PIR (Piani Individuali di Risparmio) alternativi", strumento molto atteso dal mondo del risparmio gestito, proposto da Assogestioni e volto a incentivare il tessuto imprenditoriale italiano delle imprese di piccole dimensioni. Si ricorda che i PIR²⁶ sono dei piani di investimento di persone fisiche, di norma gestiti da Società di Gestione del Risparmio, prevalentemente destinati a investimenti in PMI e in imprese con limitato accesso al mercato del capitale diffuso; a fronte del mantenimento del piano per almeno 5 anni, sui rendimenti, *capital gains* e trasferimenti viene sostanzialmente azzerata l'imposizione fiscale.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche dei nuovi PIR alternativi, che affiancano e non sostituiscono quelli "tradizionali".

Soglie più alte: nei PIR alternativi è possibile investire fino a euro 150.000 l'anno per un massimo di euro 1,5 milioni (contro il tetto di euro 30.000 annui e euro 150.000 totali dei PIR tradizionali). Tali limiti non si applicano agli investimenti compiuti da casse di previdenza e fondi pensione.

Vincoli: almeno il 70% del capitale dovrà essere investito (per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano) in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa Italiana (o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati), in prestiti erogati alle suddette imprese nonché in crediti delle medesime. Il limite alla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa (o da altra impresa appartenente al medesimo gruppo) è elevato al 20% (rispetto al 10% dei PIR tradizionali).

Rendimenti diversificati e superiori: i PIR alternativi possono assumere qualunque forma ma, considerato l'oggetto di investimento tipicamente illiquido, si prestano a essere realizzati soprattutto tramite l'utilizzo di strumenti come: Eltif²⁷, Fondi chiusi di *private equity*, Fondi di *private debt*.

²⁶ Introdotti nel nostro ordinamento con la l. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017). Si sono in seguito succeduti numerosi interventi normativi finalizzati all'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina e alla rimodulazione della quota di investimento vincolata. Si segnala, in proposito, l'estensione dell'applicazione dei PIR anche alle casse di previdenza e ai fondi pensione attuata con il d.l. 50/2017 ed alle imprese che svolgono attività immobiliare a seguito dell'emanazione della l. 205/2017.

²⁷ *European Long Term Investments Funds*, ossia fondi chiusi di recente introduzione nel mercato italiano, disciplinati dal Regolamento UE 2015/760 (recepito in Italia dal d.lgs.233/2017), dedicati a investimenti in

Le agevolazioni fiscali: come i PIR tradizionali, anche i PIR alternativi mantengono i vantaggi relativi all'esenzione fiscale sui rendimenti finanziari generati, nonché sull'imposta di successione; a patto che ciascun investimento annuale venga mantenuto per almeno 5 anni (come per i PIR tradizionali).

Principio dell'unicità: viene superato o comunque modificato il principio dell'unicità del PIR secondo cui ogni persona fisica poteva avere un solo PIR; infatti, fermo restando che ogni piano non potrà avere più di un titolare, lo stesso titolare ora potrà detenere contestualmente un PIR tradizionale e un PIR alternativo.

GARANZIA SACE IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SU CREDITI COMMERCIALI (ART. 35)

Nella consapevolezza che lo scenario economico post emergenza implicherà un necessario aumento del rischio di credito, l'art. 35 è volto a garantire indirettamente la sostenibilità dell'accesso alle coperture assicurative sui crediti commerciali. Viene in particolare prevista una garanzia di Stato²⁸ destinata alle compagnie assicurative a copertura dei crediti commerciali a breve termine da queste assicurati, modellata sulla garanzia introdotta dall'art. 1 del Decreto Liquidità sui finanziamenti concessi da banche ed altri istituti di credito.

Il Decreto Rilancio dispone difatti che SACE S.p.A.²⁹ possa rilasciare, in favore delle imprese di assicurazione attive nel ramo dei crediti commerciali a breve termine³⁰, una garanzia in relazione

imprese strutturate ma che non abbiano un accesso ai mercati azionari e obbligazionari diffusi: sono infatti tenuti ad investire almeno il 70% del patrimonio in titoli di società non finanziarie e non quotate o quotate ma con capitalizzazione non superiore a 500 mln., aventi sede in UE o altro Paese con requisiti minimi in relazione alla disciplina fiscale, antiriciclaggio e antiterrorismo. Le quote degli ELTIF sono invece negoziabili proprio sui mercati regolamentati ed anzi lo scambio borsistico costituisce l'unico meccanismo di investimento e disinvestimento nel corso della durata del Fondo: l'investitore può sottoscrivere le quote solo alla promozione iniziale e il riscatto avviene solo al termine della durata del fondo o a scadenze definite; per il resto del tempo, come segnalato, le quote sono esclusivamente negoziabili sui mercati regolamentati.

²⁸ Subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, che mantiene, ai sensi dell'art. 108 TFUE, il controllo sui regimi di aiuti concessi dagli Stati Membri. Occorre ricordare che il rilascio della garanzia deve avvenire in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e ss. del TFUE.

²⁹ La quale sarà a sua volta garantita dallo Stato con propria garanzia a prima richiesta, senza regresso, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

³⁰ Le quali dovranno peraltro aderire allo strumento di garanzia mediante apposita convenzione.

alle **operazioni concluse tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020 inerenti rischi per i crediti commerciali a breve termine**, limitatamente al 90% del loro importo e nel rispetto del tetto massimo di 2 miliardi di euro.

L'operatività della garanzia verrà regolata con apposito decreto del Ministro dell'economia delle finanze³¹.

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Rilancio, la dotazione prevista per l'anno 2020 è pari a 1,7 miliardi di euro (v. nota 33).

PATRIMONIO RILANCIO (ART. 27)

L'art. 27 prevede la costituzione di un patrimonio destinato, denominato “*Patrimonio Rilancio*”, da parte della Cassa Depositi e Prestiti per agevolare gli interventi nei confronti di società per azioni che:

- abbiano sede in Italia,
- non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo,
- presentino un fatturato annuo superiore a 50 milioni.

Gli interventi cui il Patrimonio Rilancio sarà destinato –prevalentemente³² sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione di aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario – saranno adottati secondo condizioni, criteri e modalità dettati da **decreti MEF** da emanarsi nei prossimi mesi, tenuto conto dell'incidenza dell'impresa con riferimento a:

- i. sviluppo tecnologico;
- ii. infrastrutture critiche e strategiche;
- iii. filiere produttive strategiche;
- iv. sostenibilità ambientale;
- v. rete logistica e dei rifornimenti;
- vi. livelli occupazionali e di mercato.

³¹ Il quale dovrà essere emanato nel termine di 30 giorni a partire dal 19 maggio 2020.

³² In realtà, il Decreto ammette altresì interventi relativi a operazioni di ristrutturazione aziendale che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

RIFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAI DECRETI CURA ITALIA E LIQUIDITÀ (ART. 31)

Con il Decreto Rilancio vengono potenziate le **risorse per l'anno 2020** a disposizione dei fondi di seguito elencati che ai sensi della decretazione d'urgenza, da ultimo il Decreto Rilancio, sono chiamati al rilascio di garanzie dirette o indirette a favore delle imprese:

- **30 miliardi** di euro³³ alla **sezione speciale del Fondo istituito presso il MEF a garanzia di SACE per le garanzie da questa rilasciate in forza del Decreto Liquidità (d.l. 23/2020) e del Decreto Rilancio stesso**³⁴;
- **3,95 miliardi** di euro al **Fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale**, le cui garanzie a favore delle imprese, come noto, sono state innovate ed ampliate dal Decreto Liquidità³⁵;
- **100 milioni** di euro al **Fondo di garanzia per la prima casa** gestito da CONSAP³⁶;

³³ Di cui 1.700 milioni specificamente destinati alla sezione disciplinata dall'art. 35 del Decreto e relativa alla garanzia in favore di assicurazioni su crediti commerciali introdotta dal Decreto stesso (v. *infra*).

³⁴ Quanto alle garanzie concesse da SACE S.p.A. in favore delle imprese di assicurazione del ramo del credito, si veda il relativo paragrafo *Garanzia SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali (art. 35)*. Quanto invece alla disciplina della garanzia rilasciata dal SACE sui finanziamenti erogati alle imprese in forza del Decreto Liquidità si rinvia ai *memoranda* del nostro Studio sul provvedimento e sullo stato dell'arte delle misure relative al finanziamento delle imprese che possono essere scaricati nella sezione *Knowledge Sharing* del sito internet www.danovi.com.

³⁵ Si ricorda che il Fondo è stato istituito in forza dell'art. 2, co. 100, lett. a) della l. 662/1996 presso il Mediocredito Centrale per il rilascio di garanzie sui finanziamenti erogati da istituti di credito a favore delle PMI; il Decreto Liquidità, all'art. 13, ha parzialmente modificato la relativa disciplina disponendo, in estrema sintesi, il rilascio di dette garanzie (i) ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, per un massimo di 5 milioni di Euro ad impresa e per operazioni di durata fino a 72 mesi, e (ii) ad imprese e liberi professionisti la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria per nuovi finanziamenti erogati nell'importo massimo di Euro 25.000. Anche in questo caso, per il dettaglio della normativa vigente sul tema si rinvia ai *memoranda* predisposti dal nostro Studio.

³⁶ Trattasi del Fondo istituito presso il MEF con l'art. 1, co. 48, lett. c) della l. 147/2013, volto alla concessione di garanzie che coprano fino al 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l'acquisto degli immobili adibiti a prima casa, nonché per gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari. Si segnala che il Fondo di garanzia per i mutui prima casa si distingue dal cosiddetto Fondo Gasparri, sempre gestito da Consap e istituito con l. 244/2007, ma

- **250 milioni a ISMEA**³⁷.

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI GARANZIA PAN EUROPEO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E ALLO STRUMENTO DI SOSTEGNO TEMPORANEO PER ATTENUARE IL RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE NELLO STATO DI EMERGENZA (ART. 36)

La disposizione di cui all'art. 36 è finalizzata a garantire la partecipazione dell'Italia a due misure adottate a livello comunitario per fronteggiare la crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19:

- il **Fondo di garanzia paneuropeo**³⁸, volto ad assicurare liquidità e accesso ai finanziamenti alle imprese europee³⁹ mediante un sistema di contributi concessi dai singoli Stati Membri⁴⁰;
- lo strumento di **sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza** (“SURE”)⁴¹, che assumerà la forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli e bassi tassi di finanziamento da parte della Commissione europea agli Stati

finalizzato al sostegno delle richieste di sospensione per ragioni di temporanea difficoltà dei piani di ammortamento dei mutui prima casa: si ricorda che il Fondo Gasparri è stato rifinanziato dal Decreto Cura Italia e parzialmente ridisciplinato dal Decreto Liquidità, per il cui esame nuovamente si rinvia ai nostri *memoranda* nella sezione *Knowledge Sharing* del nostro sito internet www.danovi.com.

³⁷ L'Istituto di Servizi per il **ME**rcato **A**gricolo alimentare (ISMEA) ossia l'ente deputato al rilascio di garanzie omologhe a quelle rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI alle le imprese operanti nel settore agricolo e ittico in quanto escluse appunto dal regime del Fondo di garanzia per PMI.

³⁸ Il Gruppo Banca Europea per gli investimenti (“**BEI**”) ha previsto l'istituzione del Fondo in oggetto con uno stanziamento iniziale di 25 miliardi di Euro.

³⁹ Imprese che abbiano risentito della crisi dovuta alla diffusione del virus; l'attenzione è in particolare rivolta alle PMI.

⁴⁰ Più precisamente, il Fondo sarà costituito dalle garanzie fornite al Gruppo BEI dai singoli Stati su base proporzionale, i quali potranno alternativamente (i) versare parte della propria quota di contribuzione al momento dell'adesione, oppure (ii) fruire di prestiti messi a disposizione dalla BEI per rimborsare le somme dovute da ciascuno Stato in caso di escussione delle garanzie.

⁴¹ Istituito con il Regolamento UE 672/2020 del 19 maggio 2020 al fine di favorire il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o analoghe misure a protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché per sovvenzionare determinate misure di carattere sanitario a miglioramento dei luoghi di lavoro. L'importo massimo dell'assistenza finanziaria concedibile per mezzo di detto strumento non supera l'importo complessivo di 100 miliardi per tutti gli Stati.

Membri che ne siano interessati, i quali a loro volta sosterranno detto strumento mediante un sistema di rilascio di controgaranzie⁴².

L'art. 36 del Decreto Rilancio autorizza pertanto il MEF a sottoscrivere, da un lato, gli accordi con la BEI necessari a formalizzare la partecipazione dell'Italia al Fondo di garanzia paneuropeo, e, dall'altro, l'accordo con la Commissione concernente le modalità di pagamento della controgaranzia da prestare quale contributo europeo di sostegno temporaneo⁴³.

PAGAMENTI DELLA PA E SOSTEGNO ECONOMICO AGLI ENTI LOCALI

FONDO PER GLI ENTI LOCALI (ART. 106)

Il Decreto Rilancio ha istituito, per l'anno 2020, un fondo da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolitane, con una dotazione complessiva di euro 3,5 miliardi, di cui Euro **3 miliardi** in favore dei Comuni e i restanti **500 milioni** in favore di Province e Città metropolitane.

Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare **entro il 10 luglio 2020**, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, verranno individuati i criteri e le modalità di riparto tra gli enti, sulla base degli effetti dell'emergenza Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato agli enti a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, è previsto che una quota pari al 30% del fondo (della componente di competenza) venga erogata a ciascun ente entro il corrente mese, come acconto su quanto spettante, calcolato in proporzione alle entrate dell'ente al 31 dicembre 2019.

FONDO DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, PROVINCIE, ENTI LOCALI) (ARTT. 115, 116 E 117)

L'art. 115 del Decreto istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo di liquidità destinato a concedere anticipazioni a Regioni, Province autonome ed Enti locali **per far fronte ai debiti di**

⁴² I contributi degli Stati Membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta.

⁴³ Il livello massimo di impegno richiesto all'Italia in termini di importo garantito è di 4.695 milioni di Euro (calcolato rapportando la quota di partecipazione azionaria dell'Italia alla BEI, pari al 18,78%, all'ammontare totale dello stanziamento del Fondo) per il Fondo di garanzia paneuropeo, e 3.184 milioni di Euro (importo parametrato percentualmente al rapporto tra il reddito nazionale lordo e quello totale dell'Unione Europea) per l'accordo per lo strumento SURE.

carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili, versando in situazione di carenza di liquidità a causa dell'emergenza Covid-19. È opportuno sottolineare come gli enti beneficiari di queste anticipazioni saranno tenuti al pagamento dei fornitori **entro un termine variabile tra 30 e 60 giorni**.

In particolare, il fondo è articolato in due sezioni, gestite da Cassa Depositi e Prestiti⁴⁴:

- **Sezione dedicata alla liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province Autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (art. 116)**: la sezione è riservata alle anticipazioni a favore degli enti territoriali per pagare i debiti maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi⁴⁵ risultanti dal relativo bilancio⁴⁶; l'istanza per l'anticipazione deve essere presentata⁴⁷ (a cura del rappresentante legale dell'Ente) tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, previa delibera della Giunta dell'ente⁴⁸. Una volta che l'anticipazione è stata erogata (entro il 24 luglio 2020), l'ente beneficiario ha **30 giorni per estinguere i debiti indicati nella richiesta** e, eventualmente, restituire intanto la quota di anticipazione non utilizzata.
- **Sezione dedicata alla liquidità per le Regioni e le Province Autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 117)⁴⁹**: la

⁴⁴ La gestione sarà basata su una convenzione tra il MEF e Cassa depositi e Prestiti (da stipularsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto ma ad oggi non ancora resa pubblica) che definirà i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo.

⁴⁵ Più nello specifico, si tratta di debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.

⁴⁶ In presenza di **debiti fuori bilancio**, l'anticipazione di liquidità è **subordinata al loro riconoscimento formale**.

⁴⁷ Alla domanda di anticipazione devono essere allegati: i. la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC); ii. l'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento (previa verifica dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile).

⁴⁸ La restituzione dell'anticipazione avverrà sulla base di un piano di ammortamento il cui rimborso decorrerà dal 2022: sono previste rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di 30 anni.

⁴⁹ Al fine di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti da parte degli enti sanitari, per l'anno 2020 le anticipazioni saranno concesse alle Regioni che trasferiranno le somme agli enti sanitari.

sezione è riservata alle anticipazioni destinate al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, nei confronti dei fornitori degli enti del SSN, qualora nuovamente in carenza di liquidità causa emergenza Covid-19. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a presentare apposita domanda tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 a Cassa Depositi e Prestiti, previa delibera della Giunta dell'ente⁵⁰. Una volta erogata l'anticipazione di liquidità (entro il 24 luglio 2020), **i debiti dovranno essere pagati entro 60 giorni.**

FOCUS TURISMO E CULTURA

Il Decreto Rilancio è intervenuto per sostenere il settore turistico e il settore della cultura con uno stanziamento di circa **5 miliardi di euro**, di cui 4 per il turismo ed 1 per la cultura, attraverso le misure di seguito descritte.

MODIFICHE AL REGIME DELL'INDENNITÀ REQUISIZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE (ART. 146)

La norma in esame apporta modifiche di carattere meramente procedurale all'art. 6, co. 8, terzo periodo⁵¹ del d.l. "**Cura Italia**", fissando le modalità di liquidazione dell'indennità relativa alle strutture alberghiere requisite dal Prefetto al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, la procedura prevede la liquidazione di un acconto, calcolato come segue:

$$\text{Indennizzo in acconto} = (0,42\% \times \text{mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione}) \times (\text{rendita catastale rivalutata}^{52} \times \text{moltiplicatore imposta di registro}^{53})$$

⁵⁰ Per le modalità di restituzione dell'anticipazione v. nota 48.

⁵¹ "L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, secondo il valore corrente di mercato dell'immobile requisito o secondo quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore".

⁵² La rendita catastale rivalutata viene determinata con la seguente formula: $\text{rendita catastale} \times 5\%$.

⁵³ Si tratta del moltiplicatore della categoria catastale cui l'immobile appartiene di cui all'art. 52, co. 5 del d.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di Registro), utilizzato ai fini della determinazione dell'imposta di registro e relativo alla categoria catastale di riferimento.

Tale coefficiente viene applicato alla rendita catastale rivalutata al fine di determinare il valore catastale e può essere oggetto di modifica con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato in G.U. a fronte di sensibili divergenze dai valori di mercato.

La determinazione dell'indennità definitiva ha luogo entro i successivi 40 giorni, in funzione del valore corrente di mercato dell'immobile alla data del 31 dicembre 2019, al fine di mitigare la potenziale alterazione nonché la forte instabilità venutasi a creare nei primi mesi del 2020 a causa degli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI (ART. 84)⁵⁴

Segnaliamo l'art. 84 del Decreto, nell'ambito delle misure a garanzia dei lavoratori, destinato ai dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Tale disposizione:

- per i lavoratori stagionali che abbiano beneficiato⁵⁵ dell'indennità di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia, **ammette automaticamente ulteriore indennità di pari importo per il mese di aprile;**
- per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli ambienti termali, nel caso in cui abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, ammette un'**indennità di 600 Euro per il mese di aprile⁵⁶;**
- per i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli ambienti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, prevede l'erogazione di un'**indennità pari a 1000 Euro per il mese di maggio**, previa richiesta all'INPS.

⁵⁴ La previsione sarà oggetto di approfondimento nella prossima circolare con focus giuslavoristico.

⁵⁵ Il Decreto fa espresso riferimento ai lavoratori stagionali che "*abbiano già beneficiato*", lasciando intendere **che sia necessaria la domanda per l'indennità prevista per il mese di marzo (presentabile entro il 3 giugno)** ai fini dell'erogazione dell'indennità del mese di aprile. Sembra dunque che l'indennità di aprile non possa essere oggetto di autonoma domanda: l'erogazione dei 600 euro avverrà in maniera automatica, essendo già stati accertati e riconosciuti dall'INPS i requisiti di accesso.

⁵⁶ I lavoratori in somministrazione, invece, non essendo stati indicati dall'art. 29 del Decreto Cura Italia quali potenziali beneficiari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo, dovranno presentare **apposita domanda per l'erogazione dell'indennità relativa al mese di aprile.**

TAX CREDIT VACANZE (ART. 176)

L'articolo oggetto di analisi istituisce, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'atteso *bonus* vacanze per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive in favore dei nuclei familiari. Si veda alla pagina seguente la tabella riepilogativa dell'incentivo:

Potenziale beneficiario	Importo del beneficio	Modalità di fruizione	Periodo di fruizione	Requisiti	Condizioni ⁵⁷ e limiti
Nuclei familiari ⁵⁸ di 3 o più componenti	Euro 500	<ul style="list-style-type: none"> • 80%: sconto sul corrispettivo dovuto; • 20%: detrazione d'imposta in dichiarazione dei redditi. 	1/7/2020 – 31/12/2020	ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a euro 40.000	<ul style="list-style-type: none"> • Spesa sostenuta in un'unica soluzione e presso un'unica impresa turistico ricettiva⁵⁹; • Corrispettivo documentato da fattura elettronica o altro documento idoneo, con indicazione del beneficiario dell'agevolazione; • Pagamento del corrispettivo direttamente al gestore dell'attività, precludendo ogni servizio d'intermediazione diverso da quelli espressamente previsti⁶⁰.
Coppie	Euro 300				
Nuclei familiari autonomi	Euro 150				

⁵⁷ A pena di decadenza.

⁵⁸ In base alla disciplina ordinaria, sono componenti del "nucleo familiare": (i) le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico (art. 3, co. 1, DPCM 159/2013); (ii) il coniuge non legalmente separato, anche se non nello stato di famiglia (art. 3, co. 2, DPCM 159/2013); (iii) i figli minori d'età (rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono; art. 3 co. 4 DPCM cit.); (iv) i figli maggiori d'età, anche non conviventi, se sono a carico, non coniugati e senza prole (art. 3 c. 5 DPCM cit.); (v) le persone (art. 433 c.c.) che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico (art. 12, co. 2, lett. d, TUIR).

⁵⁹ La norma ha carattere generale includendo hotel, agriturismi, *bed&breakfast* ed ogni altra impresa in possesso dei titoli prescritti dalle normative nazionale e regionale.

⁶⁰ **Non sono consentiti l'ausilio, l'intermediazione, l'intervento di soggetti gestori di piattaforme o portali telematici, ad esclusione** di agenzie di viaggio e *tour operator*.

Lo sconto concesso è oggetto di rimborso al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, con facoltà di ulteriore cessione a soggetti terzi, tra i quali fornitori di beni e servizi, ma anche banche e altri intermediari finanziari. Le modalità applicative saranno oggetto di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'INPS e il Garante per la privacy.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 177)

La disposizione esonera dal versamento della prima rata IMU⁶¹ relativa all'anno 2020, in scadenza al 16 giugno, per le seguenti categorie di immobili:

- 1) immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) nonché per gli immobili degli stabilimenti termali;
- 2) immobili rientranti nella categoria catastale D/2⁶²;
- 3) immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, B&B, residence, appartamenti/case vacanze.

Per quanto concerne gli immobili di cui ai punti 1) e 2), i relativi soggetti passivi d'imposta **devono essere anche i gestori delle attività** ivi esercitate.

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO – ESONERO TOSAP E COSAP, SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI (ART.181)

Con l'obiettivo di promuovere la ripresa delle attività in sicurezza e privilegiare i consumi nelle aree all'aperto, **sono esonerate dal pagamento della tassa e dal canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP e COSAP) dal 1 maggio 2020 fino al 31 ottobre del 2020⁶³** le

⁶¹ Sia la quota riservata allo Stato sia quella spettante ai comuni.

⁶² Trattasi di alberghi e pensioni.

⁶³ Per bilanciare le minori entrate dei comuni, è stato previsto un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per il 2020 destinato appunto a quei comuni che ne saranno maggiormente danneggiati. Per conoscere la ripartizione della dotazione tra gli enti interessati, si dovrà attendere un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 l. 287/1991 (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie, gelaterie, stabilimenti balneari), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Inoltre, una prima semplificazione procedurale prevista dal Decreto Rilancio riguarda la **sospensione del regime di autorizzazione** da parte delle soprintendenze. Infatti, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili (*dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 d.lgs. 2004/2004 ed è inoltre disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, co. 1, lettera *e-bis*), D.P.R. 380/2001⁶⁴.

Inoltre, **fino al 31 ottobre 2020** le domande aventi ad oggetto nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico nonché l'ampliamento delle superfici già concesse dovranno essere **presentate in via telematica** all'ufficio competente dell'Ente locale e non sarà dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE INERENTI ALLE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO (ART. 182)

È stata integrata la portata applicativa delle norme già vigenti per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi dei beni del demanio marittimo in concessione. Nel merito, i procedimenti avviati dagli enti concedenti per la nuova assegnazione delle concessioni delle relative aree o per la riacquisizione della loro disponibilità **sono sospesi** ai sensi dell'art. 1, co. 682 e 683, l. 145/2018 (che regola la proroga delle concessioni demaniali turistiche in essere di anni 15) mentre per le aree oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l'attività effettuando il pagamento del canone di concessione.

Tali sospensioni non trovano applicazione con riferimento alle aree che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la nuova assegnazione della concessione o la riacquisizione dell'area è stata disposta in ragione dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

⁶⁴ Il quale prevede che "*le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale*".

DOTAZIONI FINANZIARIE: FONDO TURISMO DESTINATO A INVESTIMENTI IMMOBILIARI (ART. 178), FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA (ART. 179), FONDO DESTINATO AL SOSTEGNO DI AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATORS (ART. 182)

Con l'obiettivo di sostenere il settore turistico con operazioni di mercato è stato istituito un fondo ("**Fondo turismo**") con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020⁶⁵. Il Fondo sarà destinato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., per **l'acquisto, la ristrutturazione e/o la valorizzazione** di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Modalità e condizioni di funzionamento del fondo (comprese modalità di selezione del gestore) saranno definite da apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non sono tuttavia previste specifiche tempistiche di emanazione.

Si segnala poi l'istituzione di un altro fondo ("**Fondo per la promozione del turismo in Italia**") per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, con una dotazione di 20 mln. euro per l'anno 2020. Destinatari, iniziative da finanziare e modalità di assegnazione di tali risorse dovranno essere definiti in sede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Il Decreto ha infine previsto un intervento a favore delle **agenzie di viaggio e dei tour operators**, per contrastare l'incidenza negativa su queste attività delle misure di contenimento di diffusione del virus adottate ed ha così istituito un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Modalità e condizione per l'accesso ai contributi saranno definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che si attende entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

⁶⁵ Per l'anno 2021 il Fondo potrà essere incrementato di altri 100 milioni di euro sottraendo analoga cifra dal Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEI VOUCHER SOSTITUTIVI DEL RIMBORSO DI EVENTI (ART. 183)

L'art. 183 del Decreto ha integrato la disciplina dei rimborsi dei biglietti degli eventi prevista dal Decreto Cura Italia⁶⁶, con (i) la possibilità di emettere *voucher* in luogo del rimborso degli eventi fino al 30 settembre 2020 e (ii) l'estensione a 18 mesi della validità dei voucher stessi⁶⁷.

MISURE PER I SETTORI CULTURA, SPETTACOLO E CONGRESSUALE (ART. 183) E FONDO CULTURA (ART. 184).

E' stato istituito il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione di 210 milioni di Euro per l'anno 2020, volto al sostegno delle **librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui all'art. 101 d.lgs. 42/2004 nonché per il **ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento** conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 **di spettacoli, fiere, congressi e mostre**. Anche qui, modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno previste con da uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall'emergenza sanitaria, è stata inoltre già autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

Per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale è stato istituito un fondo ("**Fondo Cultura**") con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020⁶⁸. Modalità e condizioni di funzionamento del fondo saranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione del fondo potrà essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal Titolo II del Libro primo del Codice civile.

⁶⁶ Si rinvia al nostro relativo *memorandum* nella sezione *Knowledge Sharing* del sito www.danovi.com.

⁶⁷ L'emissione dei *voucher* assolve ai corrispondenti obblighi di rimborso e non richiede accettazione da parte del destinatario che quindi non si può opporre.

⁶⁸ Per l'anno 2021 il Fondo potrà essere incrementato di altri 100 milioni di euro sottraendo analoga cifra dal Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020.

Quanto invece ad altre misure specifiche, col fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizzerà una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacolo.

MISURE PER IL SETTORE CREDITIZIO E ASSICURATIVO

GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE E CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE (ARTT. 165 - 167)

La disciplina contenuta nel Capo I del Titolo VII del Decreto Rilancio è tesa a dare sostegno alle banche in crisi di liquidità, sul modello di quanto già previsto dal c.d. decreto “Salva-banche”, il d.l. 237/2016⁶⁹. Il MEF viene difatti autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle condizioni di seguito indicate:

- **oggetto della garanzia:** passività delle banche italiane⁷⁰ e finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane in temporanea carenza di liquidità⁷¹. La garanzia in esame può peraltro essere concessa anche a favore di una banca avente patrimonio netto positivo ma con urgente bisogno di fondi, previa approvazione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato.
- **tempistiche:** entro sei mesi a partire dal 19 maggio 2020⁷²;
- **limite:** fino ad un valore nominale complessivo di 19 miliardi di euro;
- **vincoli:** la concessione della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea o, qualora la banca versi in carenza di liquidità ma mantenga patrimonio netto positivo, alla previa notifica individuale alla medesima. Dovrà essere peraltro effettuata una valutazione caso per caso da parte della Banca d'Italia⁷³ secondo le modalità e i casi

⁶⁹ Come si ricorderà, si tratta del decreto rubricato “*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*”, convertito con modificazioni dalla l. 15/2017, che era stato adottato per salvaguardare la situazione del Monte dei Paschi di Siena nel 2016. Quella disciplina assume rilevanza in questa sede anche perché la disposizione di chiusura dell'art. 167 del Decreto Rilancio rinvia proprio al d.l. 237/2016, artt. 1-12 per quanto non espressamente disciplinato.

⁷⁰ Si intendono tali le banche aventi sede legale in Italia.

⁷¹ Meccanismo meglio noto come “*Emergency liquidity assistance*” (“**ELA**”).

⁷² Eventualmente prorogabile con decreto del MEF (ferma restando l'approvazione della Commissione) per ulteriori sei mesi.

⁷³ Talora, nei casi specifici in cui siano riservati compiti di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi del Regolamento UE 1024/2013, dalla BCE.

previsti dal Regolamento UE 575/2013⁷⁴, le quali dovranno altresì tenere conto delle eventuali prove di stress effettuate nei sei mesi precedenti la richiesta della garanzia;

- **caratteristiche della garanzia:** incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, a copertura sia del capitale che degli interessi⁷⁵;
- **obblighi:** le banche che beneficeranno della misura di cui agli artt. 165-167 del Decreto dovranno svolgere la propria attività in modo tale da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire per suo tramite indebiti vantaggi, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

CONCLUSIONE DI CONTRATTI FINANZIARI E ASSICURATIVI IN MODO SEMPLIFICATO (ART. 33)

Analogamente a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Liquidità in tema di contratti bancari⁷⁶, il Decreto Rilancio introduce modalità semplificate di conclusione dei contratti relativi ai servizi di investimento finanziari, assicurativi e di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio in deroga alle formalità ordinariamente previste⁷⁷, al fine di garantirne la continuità di accesso durante il periodo di emergenza sanitaria. Se si tratta di un intervento principalmente nell'interesse della clientela cd. *al dettaglio*⁷⁸ in quanto più esposta alle limitazioni dovute

⁷⁴ La valutazione dovrà in particolare concernere il rispetto dei requisiti di **fondi propri** di cui all'art. 92 del Regolamento UE 575/2012, su base individuale e consolidata alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Si precisa, in estrema sintesi e ferme restando le ulteriori specifiche indicate nella menzionata normativa, che gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri se presentano (a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 (capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) del 4,5 %, (b) un coefficiente di capitale di classe 1 (capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) del 6 %, (c) un coefficiente di capitale totale (fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) dell'8%.

⁷⁵In ottemperanza all'art. 5 del d.l. 237/2016, per ciascuna banca beneficiaria il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore a 3 anni sui cui può essere prestata la garanzia non può comunque superare l'importo di un terzo del valore nominale degli strumenti emessi dalla banca e già garantiti dallo Stato.

⁷⁶ Sul punto si rinvia al relativo *memorandum* sul Decreto Liquidità predisposto dal nostro Studio che può essere scaricato nella sezione *Knowledge Sharing* del sito internet www.danovi.com.

⁷⁷ Trattasi in particolare della forma scritta a pena di nullità disposta dall'art. 23, d.lgs. 58/1998 ("TUF").

⁷⁸ Secondo la definizione presente nel provvedimento della Banca d'Italia denominato "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*"

dall'emergenza sanitaria, va segnalato che tali variazioni sono applicabili a tutte le categorie di clienti diversamente da quanto originariamente previsto per i contratti bancari dal Decreto Liquidità – le cui semplificazioni erano invece limitate ai contratti sottoscritti appunto dalla clientela *al dettaglio*.

Ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici⁷⁹, i contratti finanziari ed assicurativi conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il termine dello stato di emergenza attualmente in corso⁸⁰ potranno ugualmente soddisfare il requisito ed avere l'efficacia di cui all'art. 20, co. 1-*bis*, prima parte, del d.lgs. 82/2005⁸¹ se il consenso del cliente:

(consultabile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp_trasp_coord_imel.pdf), in questa categoria rientrano i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le microimprese. Tale categoria è stata infatti ritenuta quella potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.

⁷⁹ Quali la cd. firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata in grado di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

⁸⁰ La norma ha carattere eccezionale e pertanto regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore del Decreto e la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020)

⁸¹ *"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore"*. Pertanto, l'efficacia probatoria riconosciuta dall'art. 2702 c.c., vale a dire l'attribuzione della piena prova alla scrittura privata, fino a querela di falso (cioè fino all'accertamento della falsità dell'atto), della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, dovrà essere riconosciuta a qualsiasi forma di consenso espressa in forma scritta mediante qualsiasi modalità telematica, a patto che tale manifestazione di consenso sia corredata dai requisiti richiesti dall'art. 4 d.l. 23/2020 in commento.

- pervenga mediante il suo indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo⁸²;
- sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
- sia conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.

L'intermediario dovrà altresì mettere a disposizione del cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su un supporto durevole⁸³, i quali verranno consegnati in cartaceo alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine della situazione emergenziale il cliente potrà utilizzare il medesimo strumento usato per esprimere il proprio consenso alla sottoscrizione del contratto anche per esercitare gli ulteriori diritti previsti per legge o per contratto (ivi compreso, qualora applicabile, il diritto di recesso). Le predette modalità soddisfano i requisiti di forma scritta richiesti per i contratti assicurativi di cui all' art. 165, d.l. 209/2005 (*"Codice delle assicurazioni private"*)⁸⁴ e all'art. 1888 c.c.⁸⁵.

***GARANZIA SACE IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SU CREDITI COMMERCIALI (ART. 35)
(RINVIO)***

Si rinvia infine al paragrafo dedicato alla disciplina della nuova garanzia rilasciata da SACE in favore delle imprese di assicurazione relativamente alle assicurazioni su crediti commerciali.

⁸² Questa previsione consente di attribuire al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta, come detto, dal TUF sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 c.c.; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, co. 1-*bis*, d.lgs. 82/2005 (*"Codice dell'amministrazione digitale"* - CAD). Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso ed il suo autore. Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

⁸³ Viene in questo modo soddisfatto il requisito della consegna dall'intermediario al cliente di copia del contratto.

⁸⁴ Contratti di assicurazione, riassicurazione e coassicurazione.

⁸⁵ Relativo alla prova dei contratti assicurativi.

MISURE PER IL SETTORE EDITORIA

BONUS PUBBLICITÀ: CREDITO D'IMPOSTA AL 50% (ART. 186)

Il Decreto ha innalzato, per l'anno 2020, la misura del bonus pubblicità, l'agevolazione statale erogata sotto forma di credito d'imposta, da utilizzarsi in compensazione mediante modello F24, finalizzata ad incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio⁸⁶.

In particolare, la misura del credito d'imposta passa dal 30% (percentuale fissata dal precedente Decreto Cura Italia) al **50% del valore dell'intero investimento pubblicitario effettuato** (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali, come era fino all'anno scorso).

Il Decreto Rilancio ha previsto un tetto di spesa di euro 60 milioni: il beneficio viene concesso nel limite di euro 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di euro 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per poter usufruire di questa agevolazione fiscale è necessario presentare una "comunicazione telematica", con le modalità previste per gli anni scorsi, **nel periodo tra il 1 e il 30 settembre 2020**. Le domande già presentate, nel periodo fra il **1 e il 31 marzo 2020**, mantengono la loro validità.

REGIME DI FORFETTIZZAZIONE DELLE RESE DEI GIORNALI (ART. 187)

Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di **forfettizzazione della resa del 95%** per i giornali quotidiani e periodici (esclusi quelli pornografici e quelli venduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi).

⁸⁶ Si segnala che la misura è stata altresì esaminata nella nostra precedente circolare sul Decreto Rilancio relativa alle misure fiscali, pubblicata nella sezione *Knowledge Sharing* del nostro sito www.danovi.com; detta disamina viene qui succintamente riassunta in considerazione del focus della presente circolare su alcuni settori particolarmente colpiti dall'emergenza.

FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (ART. 183) (RINVIO)

Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali già esaminato nei paragrafi dedicati al settore della cultura è destinato altresì a sostenere la filiera dell'editoria e le librerie. Si rinvia ai precedenti paragrafi per la disamina dell'istituto.

MISURE PER IL SETTORE TRASPORTI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INCASSI ANAS E DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO FERROVIARIO (ART.214)

Infine, si segnala che il Decreto introduce misure per il sostegno del trasporto ferroviario a mercato. Al fine di sostenere le **imprese che svolgono servizi di trasporto ferroviario** di persone e **merci non soggetti a obbligo di servizio pubblico** per i danni direttamente subiti a causa della diffusione di Covid-19 a partire **dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020**, è stato previsto uno stanziamento pari a 70 milioni annui per l'anno 2020 e 80 milioni per il periodo dal 2021 al 2034. Conseguentemente è richiesto alle imprese di rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza Covid-19.

In merito si dovranno ancora attendere n. 2 decreti:

1. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione Decreto Rilancio per la definizione delle modalità per la rendicontazione;
2. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 per l'assegnazione alle imprese beneficiarie delle risorse stanziate.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Studio Danovi Professionisti Associati